



**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO
DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI**

CIG ZA42F98F6E

TRA

la società **SINERGIA S.u.r.l.**, con sede legale in Salerno, alla Via Stefano Passaro, n. 1, Partita IVA 03064390655, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, dr. Mariano Mucio, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **Committente**,

E

la società **LANDI S.r.l.**, con sede legale in Salerno alla Via Franco Barela n. 25, Partita IVA 03812770653, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno al REA n. 322262, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, sig.ra Giuseppina Landi, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **Commissionaria**,

PREMESSO

- a) che Sinergia S.u.r.l. rientra nel Gruppo Salerno Energia, di cui la società capogruppo è Salerno Energia Holding S.p.A.;
- b) che Salerno Energia Holding S.p.A. è anche la stazione appaltante capofila della "CUC del Gruppo Salerno Energia", giusta Convenzione del 01/02/2019, prot. n. 159/2019, e successiva modifica del 13/11/2019, prot. n. 1134/2019;
- c) che, per tale qualifica, Salerno Energia Holding S.p.A. gestisce, in forma aggregata ed ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (a cui è assoggettata), i cc.dd. acquisti di interesse comune a tutte le società appartenenti alla CUC del Gruppo Salerno Energia, salva poi la singola contrattualizzazione con l'aggiudicatario da parte di ciascuna società;
- d) che i servizi di pulizia rientrano negli acquisti di interesse comune;
- e) che, pertanto, essendo di imminente scadenza i pregressi contratti stipulati dalle società del Gruppo per i servizi in questione, Salerno Energia Holding S.p.A./CUC, in ragione delle singole Richieste di Acquisto acquisite dalle società interessate, ha attivato la procedura di acquisto per detti servizi sulla base delle specifiche tecniche e delle esigenze dettagliate in ciascuna RdA;
- f) che, avendo a tal fine stimato, sulla base delle modalità e condizioni di erogazione del servizio definite ed attese, un impegno di spesa complessivamente inferiore all'importo di € 75.000,00, Salerno Energia Holding S.p.A./CUC ha proceduto a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della L. 120/2020, preceduto, al fine di assicurare la massima partecipazione, da avviso pubblico del 24/09/2020 - prot. SEH-0000703-2020, con richiesta di offerta rivolta a tutti gli operatori economici senza limitazioni di partecipazione e con mera registrazione al portale gare telematiche della CUC del Gruppo Salerno Energia;
- g) che, giusto verbale di gara n. 2 del 23/10/2020, prot. CUC/10712/2020, Salerno Energia Holding S.p.A./CUC ha individuato, quale migliore offerta, quella dell'impresa LANDI S.R.L. (P.I.: 03812770653), con il ribasso del 29,13%;



- h) che, effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche del caso per valutare la affidabilità e congruità del prezzo così offerto, Salerno Energia Holding S.p.A./CUC ha quindi richiesto all'operatore selezionato tutta la necessaria documentazione precontrattuale, giusta e-mail del 25/11/2020 - Prot. CUC n. 0012176/2020;
- i) che l'operatore selezionato ha prodotto tutta la documentazione richiesta, ivi incluse le garanzie definitive di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, costituite per ognuna delle società interessate ai servizi in oggetto quali soggetti beneficiari;
- j) che, pertanto, tutta la documentazione precontrattuale prodotta dalla società affidataria (anche ai fini degli adempimenti ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) è stata valutata completa ed esauriente dalla Stazione Appaltante, Salerno Energia Holding S.p.A./CUC, con conseguente nulla osta alle singole stipule contrattuali;
- k) che, preso atto e ratificati gli effetti dell'attività così compiuta dalla Capogruppo anche a suo favore e beneficio, con il presente atto, pertanto, Sinergia S.u.r.l. intende disciplinare i termini e le modalità di esecuzione del servizio nei suoi confronti.

TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa ed allegati

La premessa, gli atti in essa richiamati, anche se non materialmente allegati, e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne rappresentano il primo patto.

Art. 2 – Oggetto del contratto. Modalità di esecuzione del servizio e frequenza ed orari delle prestazioni

Con la sottoscrizione del presente atto, la Committente affida alla Commissionaria, che accetta pienamente e senza condizione o riserva o eccezione alcuna, lo svolgimento del servizio di pulizia dei suoi uffici e locali siti in:

- **Via S. Passaro n. 1 – Salerno** (palazzina sede legale);
- **Via Panoramica – Loc. Casa Manzo - Salerno** (palazzina).

Descrizione sintetica

A. PULIZIA GIORNALIERA dei suddetti uffici e locali

- svuotamento di tutti i cestini portacarte, con raccolta dei rifiuti in idonei sacchi a perdere da trasportare e depositare negli appositi raccoglitori comunali posti all'esterno per la raccolta differenziata;
- spazzatura e lavaggio ad umido di tutti i pavimenti, compresi corridoi, disimpegni, scale di pertinenza;
- spolveratura ad umido con panno e detergente antipolvere delle scrivanie, sedie, mobili ed arredi, pulsantiere, maniglie, attrezzature informatiche, telefoni ed interruttori;
- lavaggio dei pezzi igienici, rubinetteria, water, piastrelle circostanti, specchi e pavimento con soluzione disinfettante;
- rimozione di macchie di sporco dai pavimenti;
- rimozione di macchie ed impronte da porte, porte a vetri, pareti attrezzate a vetri e sportellerie.

B. PULIZIA MENSILE

- lavaggio dei vetri interni (porte e pareti) ed esterni (infissi);
- spolveratura e lavaggio di lampadari, plafoniere, caloriferi, persiane, armadi.



C. QUANDO NECESSARIO

- sostituzione dei sacchetti per l'immondizia;
- sostituzione del materiale di consumo nei servizi igienici (carta igienica, sapone lavamani, asciugamani, ...) approvvigionati dalla medesima Committente;
- svuotamento dei contenitori per gli assorbenti femminili negli appositi contenitori comunali e sostituzione del sacchetto;
- corretto smaltimento dei rifiuti relativi ai contenitori vuoti dei detergenti.

Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato **dal lunedì al venerdì** (esclusi i festivi) dalla Commissionaria, che a tal fine garantirà la presenza di addetti in numero idoneo all'entità del servizio ed in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico - professionale ed osserverà il seguente orario di servizio:

- per i locali e gli uffici di **Via S. Passaro 1, dalle ore 17.00 alle ore 19.30;**
- per i locali e gli uffici di **Via Panoramica – Loc. Casa Manzo**, in orari che, per esigenze di servizio, potranno essere anticipati **nella fascia antimeridiana.**

N.B.: Ingresso nei locali del personale autorizzato deve essere preventivamente concordato. Il personale deve essere addestrato sia all'utilizzo dei prodotti di pulizia che alla modalità comportamentali nelle aree di intervento (rif. protocollo Covid-19).

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Commissionaria dichiara di aver visionato tutti i suddetti locali oggetto del servizio e di avere esatta conoscenza dell'entità e delle condizioni di svolgimento dello stesso.

Ogni eventuale variazione del numero delle persone impiegate e/o del giorno e/o della fascia oraria di svolgimento del servizio dovrà essere comunicata ed autorizzata dalla Committente.

In ogni caso, eventuali prestazioni di iniziativa della Commissionaria nelle giornate festive o eventuali ore effettuate in più rispetto a quelle sopra fissate non comporteranno maggiori compensi per la Commissionaria medesima, salvo che si tratti di pulizie straordinarie secondo quanto fissato al successivo art. 7.

Art. 3 – Durata del contratto - Recesso

Il presente contratto ha la durata di **1 (uno) anno**, a decorrere **dal 07 dicembre 2020, oltre eventuale proroga tecnica di gg. 90**, previa comunicazione scritta da parte della Committente da inoltrare alla Commissionaria entro 30 giorni dalla scadenza naturale del presente contratto, che pertanto scadrà automaticamente in caso di mancata comunicazione di ricorso alla proroga.

Alla scadenza contrattuale di cui al comma 1, non è ammesso il rinnovo automatico.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di entrambe le Parti di recedere dal contratto, con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno **60 (sessanta) giorni**. In tal caso, la Committente corrisponderà alla Commissionaria un compenso proporzionato ai giorni di effettivo svolgimento del servizio.

Art. 4 – Risoluzione

Oltre a quanto espressamente previsto e disciplinato in specifici articoli del presente documento e salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 6, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto, previa escussione della garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 costituita dalla Commissionaria, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, quando la Commissionaria:



- a) è inadempiente agli obblighi stabiliti nel presente contratto, non esegue le prescrizioni della Committente e del suo Referente di cui al successivo art. 14, si rende colpevole di frode e negligenza grave;
- b) non adempie agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, e, a seguito di contestazione scritta della Committente, non provvede entro il termine prorogabile prefissato, a sanare tali irregolarità;
- c) è inadempiente alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospende il servizio o ne manca la ripresa senza giustificato motivo;
- e) utilizza per lo svolgimento del servizio prodotti non idonei o comunque nocivi alla salute;
- f) viola l'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 11.

Sempre salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 6, il presente contratto si risolve di diritto, previa escussione della garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 costituita dalla Commissionaria e senza alcuna formalità in capo alla Committente, quando la Commissionaria:

- a) incorre in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la Committente ne rileva la sussistenza;
- b) subisce la revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessa ovvero sospende l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo;
- c) viola il divieto di subappalto o cessione di cui al successivo art. 13;
- d) riceve nell'arco di un trimestre almeno n. 3 (tre) richiami scritti da parte della Committente per inesatta o non conforme esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, alcun compenso, indennità o altro spetta alla Commissionaria, che avrà diritto ad ottenere unicamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte della Committente con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni eventualmente subiti.

In ogni caso, non incide sulla valida prosecuzione del presente rapporto contrattuale la eventuale cessazione anticipata (per qualunque motivo avvenuta) di uno o più dei corrispondenti contratti stipulati con la Commissionaria dalle altre società di cui alle premesse.

Art. 5 – Cauzione

La cauzione, prestata dalla Commissionaria ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ed a mezzo polizza fideiussoria n. PC33B73F emessa in data 03/12/2020 dalla Compagnia Assicuratrice ZURICH – ag. SA007 – SALERNO, per l'importo garantito di €. 1.060,39, sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Committente verso la Commissionaria, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

La Commissionaria si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso.

La Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per il caso di inesatta o mancata esecuzione del presente contratto, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In ogni caso, la Commissionaria è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della richiesta della Committente.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



Art. 6 – Penali

Per ogni violazione agli obblighi fissati dal presente contratto o alle istruzioni impartite dal Referente della Committente di cui al successivo art. 14 o per l'inesatta esecuzione dei servizi di pulizia formalizzate dalla Committente a mezzo reclamo scritto alla Commissionaria, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere alla Committente una penale pari allo **0,3 per mille** dell'importo contrattuale, indipendentemente dalla successiva regolarizzazione esecutiva effettuata dalla Commissionaria.

Art. 7 – Corrispettivo. Estensione o riduzione del contratto. Pulizie straordinarie

Per il servizio fornito a perfetta regola d'arte, nonché conformemente alle condizioni, obblighi ed oneri derivanti dal presente contratto, la Committente corrisponderà alla Commissionaria un importo annuo di € **3.189,15 (Euro tremilacentottantanove/15)** ed € **797,29 (Euro settecentonovantasette/29)** per la eventuale proroga tecnica di gg. 90, per un valore complessivo del contratto pari ad € **3.986,44 (Euro tremilanovecentottantasei/44)**, oltre I.V.A. come per legge, che sarà liquidato dalla Committente in **rate mensili posticipate di € 265,76, oltre I.V.A.**, salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente.

Il pagamento del corrispettivo come sopra stabilito avverrà secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 192/2012.

Il corrispettivo include ogni onere e spesa necessari, ed è remunerativo di tutte le prestazioni, forniture ed esecuzioni connesse rese dalla Commissionaria in attuazione del presente contratto, ivi incluse le forniture di buste per l'immondizia e i detergenti/disinfettanti, gli stracci ed ogni attrezzatura/prodotto necessario al servizio.

Esso, pertanto, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e la Commissionaria non potrà richiedere né pretendere alcun adeguamento motivato da aumenti dei costi sostenuti per l'esecuzione del servizio.

Da parte sua, tuttavia, la Committente si riserva la facoltà di richiedere, con comunicazione scritta da inviare alla Commissionaria, pulizie straordinarie o eventuali sospensioni parziali del servizio per eventuali interventi di manutenzione straordinaria. In tal caso il suddetto canone mensile sarà incrementato o decurtato della somma corrispondente allo stesso canone mensile rapportato ai metri quadri oggetto dell'ampliamento/riduzione ed ai giorni del maggior/minor servizio ove inferiori a 22 giorni lavorativi/mese.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Split payment – Fatturazione elettronica

Ai fini del pagamento del corrispettivo come fissato all'articolo precedente, ed ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), la Commissionaria si impegna a:

- a) comunicare ogni variazione del c/c dedicato a ricevere i pagamenti relativi al presente contratto nonché delle generalità e del C.F. delle persone legittimate ad operare su di esso, che al momento della presente formalizzazione sono i seguenti:
Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino Soc. Coop Corso V. Emanuele 24/26 SALERNO
IBAN: IT68 D084 3115 2000 0000 0032 892
LANDI GIUSEPPINA LNDGPP56C52H703J
- b) riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante il presente contratto (**ZA42F98F6E**);
- c) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a rispettarli e farli rispettare anche nei subcontratti, dandone conto alla Committente, e a dare immediata



comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii., l'affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dalla Commissionaria dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni.

Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – del 3 febbraio 2015.

Ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, fatta eccezione per coloro che applicano i regimi:

- forfettario, ai sensi dei commi 54-89, art. 1, legge 190/2014;
- dei minimi o regime di vantaggio, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011.

Pertanto, le fatture elettroniche emesse dalla Commissionaria nell'ambito del presente contratto dovranno essere emesse, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nel formato XML e trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo PEC: fattura.elettronica@pec.sinergia-sa.it

Pertanto, le fatture predisposte e/o inviate con modalità diverse da quelle su indicate saranno considerate non emesse.

Inoltre, si chiede di trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di cortesia del documento in formato PDF.

Art. 9 – Materiali d'uso, attrezzature e prodotti

Nello svolgimento del servizio, la Commissionaria dovrà approntare a sua cura e spese tutti i prodotti (per esempio, detersivi, panni, ...), gli attrezzi ed utensili, macchinari e materiali per l'esecuzione delle pulizie.

I prodotti e le attrezzature usati nell'espletamento del servizio devono essere di buona qualità e conformi alle prescrizioni vigenti in materia di protezione, prevenzione e sicurezza e devono riportare il marchio CE.

Ove richiesto, la Committente si obbliga a mettere a disposizione della Commissionaria un locale per il deposito di tutte le attrezzature utilizzate per il servizio.

La Commissionaria dovrà, altresì, curare che le macchine e gli attrezzi siano impiegati nel modo più razionale e tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza e delle caratteristiche dei locali. Le macchine e le attrezzature dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea, e dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Il personale assegnato, inoltre, dovrà essere dotato di attrezzi e materiali omologati a norma di legge.

La Committente si riserva la possibilità di controllare l'idoneità dei prodotti utilizzati.

Fermo restando che l'approvvigionamento compete alla Committente, la Commissionaria dovrà provvedere, alla installazione, manutenzione e sostituzione di:

- carta igienica;



- asciugamani in carta;
- sapone liquido;
- sacchi per l'immondizia.

In riferimento all'utilizzo dei prodotti di cui al precedente elenco, la Commissionaria ha l'onere di monitorarne il consumo, nonché di comunicare alla Committente lo stato delle scorte residue, al fine del conseguente approvvigionamento.

Art. 10 – Responsabilità ed obblighi. Sicurezza sul lavoro

Tutti i servizi di pulizia devono essere eseguiti accuratamente al fine di evitare il danneggiamento dei pavimenti, delle vernici, dei mobili e degli altri oggetti esistenti nei locali.

Le pulizie dovranno essere effettuate con l'impiego di sostanze compatibili con la presenza del personale all'interno degli ambienti. Al termine delle operazioni non dovranno esservi residui di liquidi, sostanze ed altro che possano costituire pericolo.

Nello svolgimento del servizio, il personale della Commissionaria dovrà evitare qualsiasi uso improprio di acqua, scarichi idrici, energia elettrica.

Qualora le operazioni di pulizia abbiano luogo o termine in orari in cui i locali siano chiusi, gli addetti al servizio devono provvedere a spegnere gli impianti di illuminazione e a chiudere porte e finestre con diligente attenzione. Pertanto, ove per l'esecuzione del servizio, la Committente debba consegnare alla Commissionaria le chiavi di accesso ai locali oggetto del contratto, detta consegna deve essere formalizzata in apposito verbale sottoscritto dalle Parti con l'obbligo a carico della Commissionaria di custodire le chiavi con la dovuta diligenza, di non farne copia, non perderle, non affidarle a personale non impiegato nel servizio e di restituirle al termine del presente contratto.

La Commissionaria è responsabile della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché dell'operato dei propri dipendenti. Essa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose, tanto alla Committente che a terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

Il personale della Commissionaria, che dovrà essere quello di cui all'elenco prodotto dalla Commissionaria in fase di stipula del contratto (salvo diverse esigenze organizzative da comunicare previamente alla Committente), dovrà mantenere un contegno rigoroso e corretto. In particolare, non potrà utilizzare le attrezzature e le apparecchiature della Committente (fax, fotocopiatrici, telefoni, ...), dovrà essere dotato di divisa e cartellino di riconoscimento, ed essere idoneo ad eseguire le prestazioni richieste.

La Commissionaria è obbligata ad osservare tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni.

In particolare, la Commissionaria si obbliga, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., a:

- rispettare tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo la relativa certificazione;
- rispettare quanto prescritto dal proprio Documento di Valutazione dei Rischi e dalle Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (*Allegato 1*);
- rispettare quanto prescritto nel DUVRI predisposto dalla Committente (*Allegato 2*).

Art. 11 – Segreto di Ufficio

La Commissionaria si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, a non divulgare – anche successivamente alla scadenza del contratto – notizie relative all'attività svolta dalla Committente e dall'intero gruppo societario, di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.



Art. 12 – Assicurazione danni

La Commissionaria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo, arrecati alle persone e/o cose nello svolgimento del servizio di pulizia, sollevando la Committente da qualsiasi responsabilità.

Deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo pertanto ogni più ampia responsabilità sulla stessa Commissionaria e restando del tutto esonerata la Committente.

È a carico della Commissionaria il risarcimento degli eventuali danni arrecati alla Committente ed ai terzi in dipendenza dell'uso di materiali ed attrezzature inadatti e/o dall'uso improprio di materiali ed attrezzature ovvero da incuria del personale addetto al servizio nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

A copertura dei danni di cui sopra, la Commissionaria dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nella effettuazione dei servizi, mediante apposita polizza assicurativa RCT, della quale dovrà produrre copia alla sottoscrizione del presente atto, della quale si riportano gli estremi: polizza n. 380241370 stipulata con la Compagnia Assicuratrice Generali – ag. Salerno – Santi Martiri.

Art. 13 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto

È assolutamente vietato per la Commissionaria subappaltare e/o cedere il presente contratto, pena l'immediata rescissione dello stesso, rifusione dei danni e rinuncia della Commissionaria a qualsiasi indennizzo per forniture iniziate ed anche eseguite.

Art. 14 – Verifica delle prestazioni – Referenti della Committente e Commissionaria

La Commissionaria si obbliga a compilare e consegnare, mensilmente ed anche ai fini della successiva liquidazione della fattura di riferimento, al dr. Alfonso De Simone, RUP della Committente per il presente affidamento, (e-mail: adesimone@sinergia.sa.it – tel. 089.6303869) un **“Rapporto delle attività”**, riportante le attività compiute nel mese di riferimento per ognuna delle sedi di cui al precedente art. 2, nel rispetto delle periodicità e delle modalità fissate dal presente contratto.

E', altresì, **Referente operativo** della Committente, preposto a vigilare circa il rispetto delle modalità di esecuzione, la frequenza e gli orari del servizio, nonché a verificare i rapporti di intervento, consegnati mensilmente dalla Commissionaria al suddetto RUP, dr. **De Simone Alfonso** (e-mail: adesimone@sinergia.sa.it – tel.:089.6303869)).

La Commissionaria indica come referente contrattuale la **dr.ssa Apicella Sara** – tel.: 089.2582278.

Art. 15 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali forniti dalla Commissionaria è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, la Committente, quale Titolare di tale trattamento informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali della Commissionaria o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;



- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali di Sinergia S.u.r.l.; oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Sinergia S.u.r.l. la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;
- il conferimento dei dati da parte della Commissionaria e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a stipulare il presente contratto;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- il Titolare del trattamento è Sinergia S.u.r.l., con sede in Salerno alla via S. Passaro, 1, nella persona del Legale Rappresentante;
- il Responsabile della Protezione dei Dati è l'ing. Carmine de Donato; i suoi dati di contatto sono: dpo@sinergia.sa.it;
- la Commissionaria o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati della Committente.
Potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito internet del Garante.

Art. 16 – Codice Etico

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, la Commissionaria si impegna, nei rapporti con la Committente, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dalla Committente e pubblicato su www.sinergia.sa.it, del quale la Commissionaria dichiara di accettare integralmente tutti i termini e le condizioni.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità della Commissionaria e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, sarà facoltà della Committente recedere dal contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 17 – Variazioni contrattuali

La Committente si riserva la facoltà, e la Commissionaria accetta, di apportare variazioni al servizio per qualsiasi ammontare rispetto all'importo contrattuale, senza che la Commissionaria possa rifiutare di eseguire le prestazioni richieste e senza che possa per questo eccepire contestazioni di sorta né richiedere a qualsiasi titolo indennizzi o risarcimenti.

Le variazioni potranno essere sia in aumento sia in diminuzione, temporanee o permanenti.



Le variazioni saranno comunicate dalla Committente in forma scritta.

Art. 18 – Foro competente

Tutte le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione al presente contratto saranno decise dall'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno.

Letto, approvato e sottoscritto.

Salerno, 07 dicembre 2020

La Commissionaria
Landi S.r.l.
A.U. Landi Giuseppina
Via Barola, 25 - 84126 Salerno
Tel./Fax 089 2582278
Cell. 335 5285459
P.IVA 03612770653 - REA 322262

La Committente
Sinergia S.u.r.l.
A.U. Mariano Mucio

Via S. Passaro, 1 - 84124 SALERNO
P IVA: 03064390655

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti espressamente approvano, dopo attenta lettura, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente contratto.

La Commissionaria
Landi S.r.l.
A.U. Landi Giuseppina

LANDI s.r.l.
Via Barola, 25 - 84126 Salerno
Tel./Fax 089 2582278
Cell. 335 5285459
P.IVA 03612770653 - REA 322262

La Committente
Sinergia S.u.r.l.
A.U. Mariano Mucio

Via S. Passaro, 1 - 84124 SALERNO
P IVA: 03064390655